

Circolare n°: 17/2020

Oggetto: *La conversione in legge del "DL Liquidità"*

Sommario: E' stata pubblicata nella G.U. del 6 giugno scorso la legge 5 giugno n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23, altresì detto Decreto Liquidità, recante misure urgenti per il sostegno finanziario delle imprese.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 7 giugno.

Contenuto: _____

Tra le novità emerse durante l'iter di conversione si segnalano:

- La rimodulazione dei finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia che passano da 25 mila euro a 30 mila con durata massima di 10 anni;
- Lo snellimento della procedura per i prestiti garantiti da SACE e dal Fondo;
- L'estensione ai settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, della possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni;
- L'estensione del "Fondo Gasparri" anche ai lavoratori autonomi e imprenditori individuali;
- Un credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
- Obblighi per i datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle modifiche emergenti in sede di conversione. Si evidenzia che le modifiche predette sono state approvate dalla Commissione Europea e sono pertanto operative.

Indice: _____

- P.1 ————— GARANZIA SACE
- P.2 ————— FONDO CENTRALE DI GARANZIA
- P.3 ————— ALTRE NOVITA'

GARANZIA SACE:

Sono state introdotte, in sede di conversione, diverse novità riguardanti sia il profilo soggettivo sia quelli oggettivi e procedurali.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle garanzie SACE **le imprese di qualsiasi dimensione**, incluse le PMI, che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Possono accedere alla garanzia anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché, novità dell'iter di conversione, le **associazioni professionali e le società tra professionisti**.

Sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 cc., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del predetto articolo del codice civile, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali.

FINANZIAMENTI

Viene confermata la durata dei finanziamenti con garanzia SACE fino ad un massimo di 72 mesi. Viene invece aumentato fino a 36 mesi il periodo di preammortamento che può essere richiesto (in precedenza fino a 24 mesi).

Il finanziamento oggetto della garanzia può essere destinato sia al sostenimento dei costi del personale, di investimenti o di capitale circolante **ma anche al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda e, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza** (ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020) per le quali esiste l'oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, attestata dal rappresentante legale.

Con riferimento ai convenats (impegni del beneficiario) sono introdotti ulteriori impegni. In particolare, l'intero gruppo a cui appartiene l'impresa si deve impegnare a non

approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020. Nel caso in cui l'impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia, l'impegno deve essere assunto per i successivi 12 mesi. L'impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.

La garanzia SACE può essere rilasciata anche a fronte della **cessione di crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo il 6 giugno 2020, a banche e a intermediari finanziari. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia saranno ulteriormente specificate dalla SACE.

ITER PROCEDURALE

Per accedere alla garanzia l'impresa alla data del 31 dicembre 2019:

- non deve rientrare nella categoria delle **imprese in difficoltà** come definite dalla normativa europea, alla data del 29 febbraio 2020¹;
- non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, come rilevabili dal soggetto finanziatore, anziché come definite ai sensi della normativa europea;
- le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, sono integrate da una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**². Il contenuto di tale dichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale. Tale disposizione sull'autocertificazione si applica anche alle dichiarazioni sostitutive allegare alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13 del decreto "Liquidità";

¹ In sede di conversione è stato precisato che nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, il quale, ai sensi della disciplina europea (Reg. UE n. 651/2014) deve essere superiore a 7,5 ai fini della qualificazione di "impresa in difficoltà", devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, nonché le certificazioni inerenti crediti delle imprese già accertati in sede di predisposizione dei piani di rientro sanitari da parte delle regioni, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

² Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dichiara, sotto la propria responsabilità: a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia.

- l'operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

Rimangono invariate le condizioni relative **all'importo del prestito e alle tre linee di garanzie**. In particolare l'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1. 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2. il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Le tre linee di garanzia rimangono le seguenti:

- **90 per cento** per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- **80 per cento** per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- **70 per cento** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Si ricorda altresì che, a differenza del Fondo di Garanzia, la garanzia Sace è onerosa; la legge di conversione infatti conferma un costo differenziato:

- per le PMI (e rispetto all'importo garantito): 25 punti base il 1^o anno, 50 punti base il 2^o e 3^o anno, 100 punti base per ciascun anno rimanente;
- grande impresa (e rispetto all'importo garantito): 50 punti base il 1^o anno, 100 punti base il 2^o e 3^o anno, 200 punti base per ciascun anno rimanente.

FONDO CENTRALE:

Viene in parte ampliato anche il funzionamento del fondo di garanzia centrale per le PMI. In particolare è introdotta una nuova disciplina transitoria e straordinaria disponendo che **essa operi sino al 31 dicembre 2020**.

Riproduzione vietata

Sono in particolare apportate le seguenti novità:

- l'ambito di intervento delle garanzie è esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, **nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti**;
- è stata prevista la possibilità che la garanzia venga concessa, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione, anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione³;
- è stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
- le richieste di nuovi finanziamenti garantiti dal Fondo, sono integrate da una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**. Il contenuto di tale dichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale⁴.

La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni con durata fino a 72 mesi.

L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- il doppio della spesa salariale del 2019 o dell'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dall'1.1.2019 l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del 2019;

³ In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate se, alla data di entrata in vigore del decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

⁴ Si rinvia alla nota a piè pagina n. 2 pag.3.

- il fabbisogno di capitale circolante e per investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi, per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (Mid-cap), attestato da autocertificazione resa dal beneficiario.

In sede di conversione, **per i finanziamenti con rinegoziazione** deliberati in data successiva al 6 giugno, **il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25 per cento del debito residuo**. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesti la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

In merito alle garanzie rilasciate con una copertura in garanzia diretta all'80% e in riassicurazione al 90% di cui alla lettera d) dell'art. 13 DL liquidità, è stato previsto che queste possano essere rilasciate anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni.

Sono complessivamente rivisti anche gli interventi di cui alla **lettera m)** (garanzia al 100%) del DL liquidità:

- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, **associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti** alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
- per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. **L'importo di tali finanziamenti sale fino a 30 mila euro**, e non più 25 mila, come previsto dal testo originario. **Viene altresì estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti, con possibilità di richiedere un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge**. L'importo non potrà in ogni caso essere superiore alternativamente al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, il 25% del fatturato

totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da autocertificazione;

- nel caso di garanzia diretta del Fondo, è applicato al finanziamento un tasso di interesse, e, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, il tasso o il premio non deve essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.

Con riferimento alla lettera n) del DL liquidità (finanziamenti a favore di imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro), è previsto che l'importo del finanziamento non sia superiore alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile), ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione⁵.

Si ricorda, a differenza della garanzia SACE, che la garanzia del fondo centrale per le PMI è **gratuita**.

ALTRE MISURE: _____

RIVALUTAZIONE BENI SETTORE ALBERGHIERO

Viene introdotta a favore di **imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale**, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella **misura del 10 per cento**.

⁵ La precedente formulazione prevedeva che l'importo del finanziamento non fosse superiore al 25 per cento dei ricavi del suo beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione.

La rivalutazione deve essere effettuata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

SOSPENSIONE TERMINE DI SCADENZA TITOLI DI CREDITO

La disposizione, modificata nel corso dell'iter di conversione, prevede la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti elevate dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; qualora siano già pubblicate le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

FONDO GASPARRINI (SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA)

Viene esteso anche alle ditte individuali e gli artigiani (imprenditori individuali e piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia) la disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 (di liquidità), alle condizioni già previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus).

La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

La Banca una volta ricevuta l'istanza di accesso, verificata la completezza e congruità della stessa, avvia la sospensione dell'ammortamento del mutuo, a partire dalla rata in scadenza successivamente alla data di presentazione della domanda. Trascorsi 20

giorni dall'invio della domanda da parte della banca al Gestore, senza che lo stesso ne comunica l'esito, l'istanza si ritiene accettata.

CREDITO D'IMPOSTA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE

Viene introdotto a favore delle PMI, per l'anno 2020, **un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute** per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19⁶.

Segnaliamo altresì che **solo per il 2020** le imprese possono beneficiare del **bonus pubblicità** "rafforzato" (credito d'imposta pari al 50% della spesa pubblicitaria sostenuta nel 2020). La prenotazione può essere effettuata a partire dal 1-09-2020 fino al 30-09-2020.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Viene prorogato il termine per effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. In particolare, le norme in esame:

- consentono di effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021;
- precisano, per i beni immobili, che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

PROCEDURE CONCORDSUALI E DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'art. 9 del DL Liquidità ha introdotto la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati e aventi scadenza nel periodo **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**.

In sede di conversione sono state apportate due modifiche:

⁶ Viene demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione della misura.

- è stata aggiunta alla proroga degli adempimenti relativi ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione, la proroga anche degli adempimenti inerenti gli accordi di composizione della crisi ed i piani del consumatore;
- è stato eliminato il riferimento agli adempimenti aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per effetto di tale modifica la proroga è pertanto di 6 mesi per tutti gli adempimenti aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 relativi a concordati, accordi di ristrutturazione, accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore.

Viene inoltre introdotto un'ulteriore disposizione che consente all'imprenditore che abbia ottenuto, entro il 31 dicembre 2021, accesso al **concordato in bianco o all'accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'art. 182, comma 7 LF, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, **dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento**.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state ampliate le eccezioni alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020⁷.

MISURE PER L'AGRICOLTURA

Nel corso dell'iter di conversione sono state apportate modifiche all'articolo 41, recante disposizioni in materia di sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura.

In particolare, il comma *4-bis* prevede che ISMEA possa concedere **mutui a tasso zero** a favore delle aziende agricole che:

- intendano ristrutturare i mutui in essere;
- abbiano necessità di coprire le spese di gestione;
- intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

⁷ Sono infatti procedibili: a) i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19; b) le istanze di fallimento da chiunque formulate (cioè sia dal creditore che dal pubblico ministero) nei casi di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura, concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione. Restano procedibili, i ricorsi presentati dal pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi. Nel corso dell'esame parlamentare è stato tuttavia specificato che sono sottratte alla regola dell'improcedibilità anche le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.

I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato- regioni.

I mutui sono concessi nel **limite massimo di 200.000 euro**, per la durata massima di **quindici anni**, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui:

- la costituzione dell'azienda nel biennio 2019-2020;
- la dimensione della superficie utile agricola;
- la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.

OBBLIGO PER I DATORI DI LAVORO CONTRO RISCHIO CONTAGIO

In sede di conversione è stata introdotta una norma (art. 29-bis), in base alla quale i datori di lavoro devono garantire l'adempimento dell'obbligo generale di sicurezza (articolo 2087 c.c.) attraverso l'applicazione delle prescrizioni contenute nel **Protocollo condiviso 24 aprile 2020** per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, o delle prescrizioni contenute negli altri Protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale.

La norma intenderebbe fornire una chiarificazione alle incertezze manifestate dal mondo produttivo, concernenti l'ambito di responsabilità delle imprese in relazione al rischio di contagio per i lavoratori da Covid-19 a seguito delle indicazioni rese sul punto dall'Inail con la circolare n. 13/2020 (indicazioni in parte mitigate, ma non del tutto superate, con circolare n. 22/2020).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Enrico Bozzolan

Dr. Fabio Pavan